

ASSEMBLEA

L'Assemblea dell'Unione Italiana, ai sensi degli articoli 20, 23, 28 e 29 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume e dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, tenutasi addì 14 marzo 1998, in Fiume, nel corso della sua XIII Sessione ordinaria, tenutasi il 16 marzo 2002, in Pola, nel corso della sua V Sessione ordinaria, tenutasi il 5 luglio 2003, in Crassiza e nel corso della sua XV Sessione ordinaria, tenutasi il 22 aprile 2006, in Parenzo, ha approvato il seguente:

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ALL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE ITALIANA

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con il presente “*Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana*” (di seguito: Regolamento), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume e dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, si definisce il procedimento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana.

Le elezioni dei rappresentanti sono dirette, libere e segrete.

Articolo 2

Il diritto attivo e passivo di voto è esteso a tutti i cittadini croati e sloveni di nazionalità e/o di cultura e madrelingua italiana di maggiore età, iscritti in qualità di soci effettivi delle Comunità degli Italiani (di seguito: CI).

I cittadini stranieri residenti permanentemente in Croazia e Slovenia che soddisfino le modalità di affiliazione alle CI previste dal presente Regolamento, godono del diritto di voto.

Gli iscritti alle CI sono contemporaneamente soci iscritti dell'Unione Italiana.

Articolo 3

Il voto è personale, eguale e libero, universale e segreto.

Articolo 4

Gli iscritti negli elenchi elettorali della CI all'atto della loro iscrizione acquisiscono il diritto di voto attivo e passivo.

Tutti i cittadini che soddisfino le condizioni previste dall'articolo 2 del presente Regolamento possono iscriversi negli elenchi elettorali delle CI. L'iscrizione avviene su domanda degli interessati.

Articolo 5

Gli iscritti alle CI vengono chiamati a votare, dalle stesse CI, con invito nominale.

Articolo 6

Il mandato dei rappresentanti eletti è quadriennale.

Articolo 7

L'Assemblea dell'Unione Italiana è composta da 75 membri.

Articolo 8

I membri delle Commissioni Elettorali e del Comitato Generale di Controllo non possono venire candidati.

Articolo 9

I rappresentanti eletti possono dimettersi dall'incarico. Il seggio vacante verrà occupato dal candidato della stessa circoscrizione che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo di loro.

Articolo 10

La data e gli altri termini dello scadenario elettorale vengono stabiliti dall'Assemblea dell'Unione Italiana.

Le elezioni vengono indette dal Presidente dell'Unione Italiana.

II. ORGANISMI PREPOSTI ALL'ORGANIZZAZIONE E AL CONTROLLO DEL PROCESSO ELETTORALE

Articolo 11

Gli organismi preposti all'organizzazione e alla verifica della regolarità delle elezioni sono:

- ⇒ le Commissioni Elettorali delle CI (o circoscrizionali);
- ⇒ la Commissione Elettorale Centrale;
- ⇒ il Comitato Generale di Controllo delle elezioni.

Articolo 12

Le Commissioni Elettorali delle CI operano nell'ambito delle medesime, al fine di organizzare e controllare lo svolgimento delle elezioni nelle singole circoscrizioni elettorali.

Articolo 13

Le Commissioni Elettorali delle CI sono composte da un minimo di tre membri. I componenti le Commissioni eleggono, di comune accordo, il Presidente dal loro organico.

Articolo 14

Le Commissioni Elettorali delle CI vengono nominate dalla CI stessa. Oltre ai membri delle Commissioni, le CI nominano, di regola, anche i loro sostituti.

Articolo 15

Nella scelta dei componenti le Commissioni Elettorali delle CI, queste sono tenute a consultare tutte le forze ed i movimenti d'opinione presenti nella CI, onde garantire l'equa rappresentanza.

Articolo 16

Ogni singolo connazionale avente diritto di voto ha facoltà di inoltrare ricorso al Comitato Generale di Controllo delle elezioni entro 7 giorni dalla data d'insediamento delle Commissioni Elettorali delle CI, qualora ritenga che nel processo di nomina delle succitate Commissioni non sia stato osservato il criterio dell'equa rappresentanza.

Articolo 17

Il Comitato Generale di Controllo delle elezioni può confermare o annullare la nomina delle Commissioni Elettorali delle CI e richiedere alle medesime di rinnovare il procedimento di nomina.

Nel caso le CI non attuino la decisione del Comitato Generale di Controllo delle elezioni, le Commissioni Elettorali delle CI vengono nominate dal Comitato stesso.

Le decisioni del Comitato Generale di Controllo delle elezioni sono inappellabili.

Articolo 18

La Commissione Elettorale Centrale e il Comitato Generale di Controllo delle elezioni sono composti da 3 membri e vengono nominati dall'Assemblea dell'Unione Italiana.

I Presidenti dei due organismi, di cui al precedente comma, sono nominati dall'Assemblea dell'Unione Italiana.

L'Assemblea dell'Unione Italiana nomina, inoltre, 3 (tre) sostituti per ciascuno dei citati due organismi. Nel caso di particolari esigenze operative, i sostituti possono essere chiamati ad operare a fianco dei membri della Commissione Elettorale Centrale e del Comitato Generale di Controllo delle elezioni.

Articolo 19

Le Commissioni Elettorali delle CI (circoscrizionali) hanno le seguenti competenze:

- ⇒ compilano e aggiornano gli elenchi elettorali;
- ⇒ raccolgono le richieste d'iscrizione negli elenchi elettorali;
- ⇒ organizzano e controllano lo svolgimento delle elezioni nella circoscrizione (CI);
- ⇒ raccolgono le proposte di candidatura espresse dagli elettori;
- ⇒ verificano la validità e la regolarità del processo di candidatura;
- ⇒ notificano, in base alle proposte pervenute, quali sono i candidati che si presenteranno alle elezioni della circoscrizione;
- ⇒ preparano le schede elettorali (le schede di voto);

- ⇒ trasmettono alla “*Commissione Elettorale Centrale*” dell’Unione Italiana copia di tutta la documentazione sin qui preparata e raccolta;
- ⇒ verificano la correttezza e la regolarità delle elezioni nella circoscrizione;
- ⇒ organizzano il funzionamento delle operazioni di voto allestendo un apposito seggio elettorale;
- ⇒ accertano l’identità dei votanti e la loro avvenuta iscrizione negli elenchi elettorali;
- ⇒ porgono tutte le necessarie informazioni ai votanti e mettono a loro disposizione le schede per il voto;
- ⇒ garantiscono la sicurezza, la segretezza e la funzionalità delle operazioni di voto;
- ⇒ verificano, in base alle liste elettorali, il numero e la percentuale dei votanti che si sono recati alle urne;
- ⇒ procedono allo spoglio delle schede e accertano i risultati delle elezioni nel seggio;
- ⇒ accertano il numero complessivo dei voti validi e di quelli nulli;
- ⇒ rilevano quali candidati sono stati eletti nella circoscrizione;
- ⇒ redigono un verbale che viene consegnato, assieme a tutte le schede scrutinate e all’elenco elettorale delle elezioni nel quale i numeri progressivi e ordinari corrispondenti ai nominativi delle persone recatesi a votare figurano cerchiati, alla Commissione Elettorale Centrale.

Le Commissioni Elettorali delle CI (circoscrizionali) cooperano con la “*Commissione Elettorale Centrale*” dell’Unione Italiana sin dal momento dell’avvenuta notifica di indizione delle elezioni, attenendosi alle disposizioni operative della stessa “*Commissione Elettorale Centrale*”.

Articolo 20

La Commissione Elettorale Centrale ha le seguenti mansioni:

- ⇒ organizza il processo elettorale coordinando l’attività delle Commissioni Elettorali delle CI;
- ⇒ invia istruzioni e suggerimenti alle Commissioni Elettorali delle CI;
- ⇒ determina la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, prima del voto, in base agli articoli 27, 28 e 29 del presente Regolamento;
- ⇒ controlla la regolarità dell’operato di tutte le Commissioni Elettorali delle CI;
- ⇒ ordina, in caso di provata irregolarità, di ripetere le elezioni nelle singole circoscrizioni;
- ⇒ raccoglie i dati, i verbali e le schede inviati dalle Commissioni Elettorali delle CI;
- ⇒ computa ed accerta i risultati definitivi delle elezioni per l’Assemblea dell’Unione Italiana, rilevando quali candidati sono stati eletti in tutte le circoscrizioni;
- ⇒ redige un verbale che viene trasmesso al Comitato Generale di Controllo delle elezioni.

Articolo 21

Il Comitato Generale di Controllo delle elezioni ha le seguenti competenze:

- ⇒ verifica la correttezza della campagna elettorale;
- ⇒ dispone tutte le misure necessarie a garantire la pariteticità dei candidati nel corso della campagna elettorale;
- ⇒ ha facoltà di inoltrare rilievi a singoli, Istituzioni ed organi di stampa, nel caso vengano lesi i diritti, la parità di trattamento o la dignità dei candidati;
- ⇒ nel caso di palesi infrazioni del presente Regolamento o di atteggiamenti tesi a discriminare i diritti dei singoli candidati o degli elettori, il Comitato, onde ristabilire le condizioni per il suo regolare funzionamento, può sospendere temporaneamente il procedimento elettorale;

⇒ ha facoltà di deliberare in merito ai ricorsi presentati dagli elettori, dai candidati o da altri cittadini interessati, nei casi di sospetta violazione dei termini del presente Regolamento.

III. ISCRIZIONI ALLE COMUNITÀ DEGLI ITALIANI

Articolo 22

Le iscrizioni alle CI possono avvenire anche durante le elezioni, ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento. Le CI sono tenute a intraprendere le necessarie misure affinché tale diritto possa venire esercitato.

Articolo 23

L'iscrizione alle CI, la compilazione delle dichiarazioni e il rilascio del certificato elettorale, vengono effettuati dai preposti organismi della stessa.

Qualora un elettore sia iscritto ed operi in qualità di socio effettivo in un'altra CI presso la quale intenda esercitare il suo diritto di voto attivo e passivo, ha facoltà di farlo a condizione che la sua eventuale iscrizione sia radiata dall'elenco dei soci e dall'elenco elettorale degli iscritti alla circoscrizione nella quale ha fissa dimora e residenza.

IV. ARTICOLAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Articolo 24

Fanno parte della circoscrizione della CI tutti gli elettori con fissa dimora e residenza nel territorio in cui opera il sodalizio.

Qualora un elettore sia iscritto ed operi in qualità di socio effettivo in un'altra CI presso la quale intenda esercitare il suo diritto di voto attivo e passivo, ha facoltà di farlo a condizione che la sua eventuale iscrizione sia radiata dall'elenco dei soci e dall'elenco elettorale degli iscritti alla circoscrizione nella quale ha fissa dimora e residenza.

Articolo 25

Ogni CI costituisce una circoscrizione elettorale.
Si istituiscono tante circoscrizioni elettorali quante sono le CI.

Articolo 26

Ogni circoscrizione elettorale elegge un numero determinato di rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana.

La quantità dei seggi e la loro ripartizione tra le circoscrizioni viene stabilita dalla Commissione Elettorale Centrale, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento (articoli 7, 27, 28 e 29).

Articolo 27

Ogni CI, a prescindere dal numero degli iscritti, ha diritto ad almeno un rappresentante nell'Assemblea dell'Unione Italiana.

Articolo 28

La ripartizione proporzionale dei seggi tra le circoscrizioni, tenuto conto che ogni CI ha diritto ad almeno un seggio nell'Assemblea dell'Unione Italiana, si effettua attribuendo 1 seggio

ogni 500 connazionali censiti al censimento del 1991, per un numero massimo di 6 seggi complessivi per ogni circoscrizione, compreso quello attribuito ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento, secondo la seguente tabella:

Da	A	N° seggi
1	500	1
501	1.000	2
1.001	1.500	3
1.501	2.000	4
2.001	2.500	5
2.501	in poi	6

Articolo 29

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è determinata in conformità con il precedente articolo 28, dalla Commissione Elettorale Centrale, sulla base dei dati messi a disposizione dagli uffici amministrativi dell'Unione Italiana.

La Commissione Elettorale Centrale ha facoltà di interpretare i dettami del presente Regolamento al fine di garantirne un'adeguata e corretta applicazione.

La Commissione Elettorale Centrale ha il dovere di fissare uno scadenziario delle operazioni elettorali.

Le CI hanno diritto di ricorrere contro le decisioni della Commissione Elettorale Centrale presentando appello, entro sette (7) giorni, al Comitato Generale di Controllo delle elezioni.

V. PROCESSO DI CANDIDATURA

Articolo 30

I candidati alle elezioni sono proposti direttamente dagli elettori mediante la raccolta di firme. Il suffragio è aperto a più candidati (più liste di candidati).

Articolo 31

Le proposte di candidatura (liste di candidati) sono presentate corredate dalle firme di almeno dieci elettori e da un eventuale programma elettorale.

Il numero di candidati proposto da ciascun gruppo di proponenti con 10 firme (una lista) non può superare quello dei seggi assegnati alla circoscrizione.

Chi appone la propria firma ad una proposta di candidatura non può sottoscrivere un'altra.

Articolo 32

Nelle proposte di candidatura devono essere specificati il nome ed il cognome dei candidati, il loro indirizzo e il numero di carta d'identità, o di un altro documento valido (passaporto, ecc.). Le proposte sono corredate dai dati (nome e cognome, indirizzo e numero di carta d'identità, o di altro documento valido) dei proponenti.

Articolo 33

I firmatari delle proposte di candidatura debbono risiedere nella circoscrizione elettorale in cui si sottoporranno al voto i loro candidati.

Articolo 34

I candidati hanno l'obbligo di essere iscritti, in qualità di soci effettivi, in conformità con le disposizioni dell'articolo 2 del presente Regolamento, alla CI della stessa circoscrizione in cui sono stati proposti.

I candidati possono essere proposti in una sola circoscrizione elettorale.

Articolo 35

I programmi elettorali, presentati assieme alle proposte di candidatura, vengono contrassegnati, onde accertarne la provenienza, da un breve titolo o una denominazione che dovrà apparire accanto al nome del candidato anche sulla scheda elettorale. Tale denominazione non può riflettere i nomi, le caratteristiche o i simboli di partiti o movimenti politici.

VI. PROCEDIMENTO ELETTORALE E OPERAZIONI DI VOTO

Articolo 36

Il voto si svolge contemporaneamente in tutte le circoscrizioni. I seggi debbono rimanere aperti per almeno 12 ore complessive (non necessariamente consecutive).

Articolo 37

Le operazioni di voto si effettuano nelle sedi delle CI.

Onde favorire gli anziani, gli infermi o gli aventi diritto che ne facciano espressa richiesta, le Commissioni Elettorali delle CI possono rendere possibile il voto a domicilio.

Articolo 38

Nelle schede elettorali da presentare agli elettori vanno specificati:

⇒ la circoscrizione nella quale si vota (la Comunità degli Italiani);

⇒ il numero e la denominazione del seggio (se vi sono più seggi);

⇒ i diversi candidati, ovvero liste di candidati, proposti nella circoscrizione.

Articolo 39

Ogni candidato iscritto nella scheda elettorale può essere affiancato (seguito - se presentato) dalla denominazione, dal titolo o da un simbolo del programma elettorale.

Ogni membro di una lista di candidati iscritta nella scheda elettorale deve essere affiancato (seguito - se presentato) dalla denominazione, dal titolo o dal simbolo del programma elettorale.

Articolo 40

L'ordine di pubblicazione dei candidati sulle schede elettorali è fissato mediante sorteggio effettuato dalle Commissioni Elettorali delle CI.

Articolo 41

Nella scheda elettorale ogni candidato deve essere preceduto da un numero ordinario progressivo, con cui è contrassegnato.

Articolo 42

L'elettore che si reca a votare deve presentare, alla Commissione Elettorale della CI, il certificato elettorale rilasciatogli dalla relativa CI.

L'espressione del suffragio si effettua accerchiando il numero che precede il nominativo del candidato che si vuole votare, oppure il nome stesso.

Ciascun elettore dispone di tanti voti quanti sono i seggi (rappresentanti) che si eleggono nella circoscrizione elettorale.

Articolo 43

Il voto è nullo nel caso non si possa accertare con chiarezza la scelta compiuta dall'elettore.

Il voto è nullo inoltre:

⇒ se si vota per più candidati di quanti siano i seggi a disposizione nella circoscrizione elettorale;

⇒ se l'elettore firma la scheda.

Articolo 44

Le schede elettorali devono essere consegnate agli elettori direttamente dai membri delle Commissioni Elettorali delle CI.

Le schede devono essere compilate di persona.

Articolo 45

Nessuno può votare, né essere eletto, se non è in grado di certificare l'avvenuta iscrizione alla CI ai sensi del presente Regolamento.

VII. SPOGLIO, SCRUTINIO ED ACCERTAMENTO DEI RISULTATI DI VOTO

Articolo 46

A elezioni concluse, le Commissioni Elettorali delle CI accertano il numero degli elettori che hanno votato e le confrontano con quello delle schede raccolte nell'urna.

Nel caso in cui la somma delle schede raccolte sia superiore al numero delle schede distribuite, in quel seggio si procede al rinnovo delle elezioni.

Articolo 47

A spoglio avvenuto, le Commissioni Elettorali delle CI accertano il numero di schede bianche e quello di schede nulle o invalidate.

Articolo 48

I risultati delle elezioni si accertano sommando il numero di voti validi ottenuti da ogni singolo candidato.

Articolo 49

Risultano eletti tanti candidati quanti sono i seggi a disposizione nella singola circoscrizione elettorale, e cioè i candidati che hanno ottenuto, in ordine successivo, il maggior numero di voti. In caso di parità si farà ricorso al ballottaggio.

VIII. SPESE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Articolo 50

Le spese relative all'attività di competenza delle Commissioni Elettorali delle CI sono a carico delle stesse CI, fatta eccezione per le spese materiali sostenute (carta per gli inviti e i certificati elettorali, buste e spese postali) che sono a carico dell'Unione Italiana. Quelle concernenti l'attività della Commissione Elettorale Centrale e del Comitato Generale di Controllo delle elezioni sono sostenute dall'Unione Italiana. Tutte le Istituzioni e gli Enti della Comunità Nazionale Italiana hanno l'obbligo morale di concorrere, nei limiti delle loro possibilità, a far fronte alle spese elettorali.

Articolo 51

Le CI possono decidere di sostenere finanziariamente i candidati, e ciò in modo equanime e nei limiti delle rispettive possibilità, onde garantire un corretto svolgimento della campagna elettorale. In caso contrario, le spese per la campagna elettorale sono a carico dei candidati e dei loro proponenti, fatto salvo il loro diritto di usufruire, a parità di condizioni e di trattamento, delle strutture e degli ambienti dei sodalizi e dei servizi degli organi di stampa.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Silvano Zilli

Il Presidente dell'Assemblea
Maurizio Tremul

Fiume, 14 marzo 1998 – Pola, 16 marzo 2002 – Crassiza, 5 luglio 2003 – Parenzo, 22 aprile 2006

SIMULAZIONE
DI RIPARTIZIONE DEI SEGGI PER L'ASSEMBLEA
DELL'UNIONE ITALIANA AI SENSI DELL'ARTICOLO 28

N°	CI	Connazionali censimento 1991	Ripartizione seggi
1.	Abbazia	234	1
2.	Albona	421	1
3.	Bertocchi	103	1
4.	Buie	952	2
5.	Capodistria	775	2
6.	Castelvenere	231	1
7.	Cherso	132	1
8.	Cittanova	463	1
9.	Crassiza	38	1
10.	Crevatini	137	1
11.	Dignano	790	2
12.	Draga di Moschiena	8	1
13.	Fasana	145	1
14.	Fiume	3.330	6
15.	Gallesano	617	2
16.	Grisignana	287	1
17.	Isola	567	2
18.	Kutina	176	1
19.	Laurana	79	1
20.	Levade-Gradigne	108	1
21.	Lipik	85	1
22.	Lussinpiccolo	121	1
23.	Matterada	212	1
24.	Momiano	307	1
25.	Mompaderno	43	1
26.	Montona	126	1
27.	Orsera	143	1
28.	Parenzo	688	2
29.	Pinguente	97	1
30.	Pirano	1.169	3
31.	Pisino	146	1
32.	Ploštine	784	2
33.	Pola	3.632	6
34.	Rovigno	1.843	4
35.	Salvore	418	1
36.	S. Domenica	87	1
37.	S. Lorenzo-Babici	330	1
38.	Sissano	191	1
39.	Spalato	98	1
40.	Sterna	129	1
41.	Stridone	65	1
42.	Torre	170	1
43.	Umago	1.330	3
44.	Valle	326	1
45.	Veglia	43	1
46.	Verteneglio	620	2
47.	Villanova	146	1
48.	Visignano	134	1
49.	Visinada	81	1
50.	Zara	89	1
	TOTALE	23.246	75

